

CARO BOLLETTE/ Gli effetti delle disposizioni del decreto aiuti ter

Comunicazione spuntata

Il monitoraggio incrocia solo tax credit residui

DI GIULIANO MANDOLESI

Tax credit anti caro bollette con monitoraggio a singhiozzo. Il nuovo adempimento previsto dal legislatore ed introdotto con tutta probabilità per monitorare l'ammontare dei tax credit energia maturati nel 2022 ed utilizzati a cavallo d'anno, intercetta infatti solo quelli residui e non utilizzati post 16 febbraio 2023, la data fissata come termine per l'invio della nuova comunicazione. Chi compensa entro tale data, anche nel 2023 quindi, benché possa realizzare il requisito dell'utilizzo "a cavallo" tra 2022 e 2023, non risulta però obbligato all'invio della comunicazione poiché, per come è costruita la norma, sfugge dall'impianto sanzionatorio collegato.

Va preliminarmente evidenziato che con il decreto aiuti ter, il dl 144/2022 (pubblicato in *G.U.* il 23 settembre), all'articolo 1 comma 8 il legislatore ha introdotto un nuovo adempimento per i beneficiari dei 4 tax credit energetici concessi per i consumi di ottobre e novembre 2022 che prevede l'invio entro il 16 febbraio 2023 di un'apposita comunicazione all'agenzia delle entrate con l'importo del credito maturato per i citati contribuiti nell'anno 2022. Il problema dell'individuazione dei soggetti obbligati al nuovo adempimento sta nel collegato impianto sanzionatorio che di fatto ri-

schia rendere vano la comunicazione-monitoraggio. La norma infatti dispone che la "pena" collegata al mancato invio della comunicazione entro il 16 febbraio prossimo è la decadenza del diritto alla fruizione dei crediti non ancora utilizzati.

Stando al tenore letterale della disposizione quindi il beneficiario di uno dei quattro tax credit proposti contro il caro bollette viene escluso dall'obbligo di invio della comunicazione all'agenzia delle entrate se ha completamente utilizzato i suoi crediti prima del 16 febbraio 2023. Di fatto quindi tale impianto sanzionatorio, non avendo una pena pecuniaria prevista in ogni caso al mancato invio della comunicazione, diviene adempimento solo facoltativo per chi ha già speso i crediti ante 16 febbraio 2023. Rientrano nel concetto di "crediti spesi" poc'anzi citato anche quelli ceduti a terzi, possibilità concessa in tutte le disposizioni che si sono succedute dal 2022 e che hanno riproposto il quartetto di contribuiti (seppur con percentuali e requisiti d'accesso parzialmente differenti).

Va anche ricordato che l'aiuti ter fa rientrate nell'obbligo di invio di questa nuova comunicazione di monitoraggio non solo i contribuiti in esso previsti e relativi ai consumi di ottobre e novembre 2022 ma anche i precedenti disposti con il dl aiuti bis (dl 115/2022) e che riguardavano i consumi del terzo trimestre

2022. Questi ultimi infatti hanno visto la loro gittata temporale di utilizzo (sia in compensazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sia per la cessione a terzi) allungata di un trimestre arrivando al 31 marzo 2023 (vedi *ItaliaOggi* di ieri). Come infatti precedentemente stabilito dai commi 6 e 7 dell'articolo 6 del dl 115/2022, modificati ora dall'articolo 1 comma 11 del dl 144/2022 (l'aiuti ter), il termine per l'utilizzo di contribuiti in commento (cessione a terzi o compensazione) sarebbe spirato a fine anno, il prossimo 31 dicembre 2022.

Altra casistica probabilmente residuale che mina l'efficacia del nuovo adempimento è quella dei crediti energia ceduti a terzi ante 16 febbraio 2023. In questo caso infatti il credito sarebbe interamente speso all'interno del periodo depenalizzato e diverrebbe quindi onere opzionale per il cedente l'invio della comunicazione (soggetto che, comunque sia, ha reso noto già l'ammontare del contributo maturato nel modello di opzione per la cessione che va trasmesso per obbligo all'Agenzia).

— © Riproduzione riserata — ■

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1721 - T.1615

